

# A. Legge federale sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl)

Progetto

## (Programma di legislatura)

### Modifica del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 3 novembre 2005<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del ...<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

La legge del 13 dicembre 2002<sup>3</sup> sul Parlamento è modificata come segue:

*Art. 74 cpv. 3*

<sup>3</sup> L'entrata in materia è obbligatoria se si tratta di iniziative popolari, preventivi, rapporti di gestione, consuntivi, reclami sollevati contro i trattati intercantonali e contro quelli conclusi dai Cantoni con l'estero, conferimento della garanzia a costituzioni cantonali e programma di legislatura.

*Art. 94a (nuovo)* Appianamento delle divergenze in materia di programma di legislatura

<sup>1</sup> Per il decreto federale sul programma di legislatura, la conferenza di conciliazione presenta una proposta di conciliazione riguardo a ogni divergenza residua. Su ogni proposta si vota separatamente.

<sup>2</sup> Se una proposta è respinta, la relativa disposizione è stralciata.

*Art. 144 cpv. 3*

<sup>3</sup> Il rapporto di gestione del Consiglio federale informa sui punti salienti dell'attività governativa nell'anno considerato. Informa altresì sul conseguimento degli obiettivi determinanti nell'anno in questione, sull'attuazione del programma di legislatura e

1 FF 2005 ...

2 FF 2005 ...

3 RS 171.10.

---

del programma legislativo, nonché sullo stato degli indicatori superiori. Eventuali deroghe nonché progetti non pianificati devono essere motivati.

*Art. 146*          Programma di legislatura

<sup>1</sup> All'inizio della legislatura, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un messaggio sul programma di legislatura e il disegno di decreto federale semplice sul programma medesimo.

<sup>2</sup> Il decreto federale semplice definisce gli indirizzi politici e gli obiettivi del programma di legislatura e indica per ciascuno di essi i previsti atti legislativi dell'Assemblea federale e altri provvedimenti necessari per conseguirli.

<sup>3</sup> Nel messaggio sul programma di legislatura, per gli obiettivi sono specificati gli indicatori superiori. Il messaggio fornisce inoltre un compendio di tutti i disegni di atti legislativi che il Consiglio federale prevede di sottoporre all'Assemblea federale nel corso della legislatura (programma legislativo).

<sup>4</sup> Nel messaggio è illustrato anche il piano finanziario di legislatura. Questo stabilisce il fabbisogno finanziario per la legislatura e mostra in che modo si prevede di coprirlo. Gli obiettivi e i provvedimenti del programma di legislatura e il piano finanziario di legislatura sono coordinati quanto a materia e durata.

*Art. 147*          Trattazione del programma di legislatura

<sup>1</sup> Le due Camere deliberano sul programma di legislatura in due sessioni consecutive.

*Minoranza* (Schibli, Amstutz, Fehr Hans, Hutter Jasmin, Joder, Perrin, Pfister Gerhard, Walker, Weyeneth)

<sup>1</sup> Le due Camere deliberano sul programma di legislatura nella stessa sessione.

<sup>2</sup> Il presidente della Confederazione difende il programma di legislatura dinnanzi alle Camere.

<sup>3</sup> I regolamenti delle Camere possono prevedere che:

- a. nel trattare il programma di legislatura, la Camera deliberi soltanto sulle proposte, unanimi, di maggioranza o di minoranza, della commissione incaricata dell'esame preliminare; e
- b. le altre proposte debbano essere presentate a tale commissione prima che questa inizi la deliberazione di dettaglio sul decreto federale.

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Essa entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la scadenza del termine inutilizzato di referendum o accettata che sia in votazione popolare.